

**Project FSE**  
**Due Diligence Report**  
*Volume II – Tax due diligence*

**01 Marzo 2016**




## Avviso importante

Il presente Volume II è parte integrante e sostanziale del più ampio Due Diligence Report ("Report") costituito da tre Volumi (Volume I - Financial Due Diligence, Volume II - Tax Due Diligence, Volume III - Legal Due Diligence). Lo stesso deve essere letto congiuntamente agli altri Volumi, essendo il relativo contenuto strettamente connesso con le risultanze delle analisi elaborate nei medesimi. Pertanto, non potranno essere estratte e lette disgiuntamente singole parti e/o sezioni del Report.

Il Report è stato predisposto sulla base delle limitazioni incluse nella sezione "Base di preparazione e limitazioni specifiche" del presente Volume II oltre che nella lettera di trasmissione, nell'Allegato 1 ("Natura ed oggetto dell'incarico") e nelle limitazioni incluse nel Volume I e nel Volume III del Due diligence Report. L'utilizzo delle parentesi quadre "[ ]" nel Report indica che le informazioni in questione non sono pervenute da parte della Direzione della Società o non sono disponibili alla data del presente Report.

Qualsiasi soggetto che non sia l'Indirizzatario del presente Report o che non abbia firmato e consegnato al Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra Deloitte Financial Advisory S.r.l. e Deloitte & Touche S.p.A. (di seguito indicata come "Deloitte") l' "Autorizzazione alla distribuzione a terzi del nostro Rapporto e Lettera di Manleva" non è autorizzato ad accedere al presente Report. Nel caso in cui un soggetto non autorizzato abbia accesso, attraverso la lettura dello stesso, ai contenuti del presente Report, il medesimo soggetto accetta quanto segue:

- Il lettore del presente Report è consapevole che l'attività svolta da Deloitte è stata prestata in conformità alle istruzioni fornite dal nostro cliente ed è stata svolta per il suo uso e beneficio.
- Il lettore del presente Report è consapevole che il presente documento è stato predisposto sulla base delle procedure concordate con il cliente e, pertanto, elementi di interesse del lettore potrebbero non essere trattati in modo specifico.
- Il lettore accetta che né Deloitte né nessuno dei suoi affiliati, soci, dipendenti o rappresentati avranno responsabilità in nessun modo verso il lettore e conviene che Deloitte non sia responsabile per danni conseguenti, speciali, indiretti, incidentali, risarcitori o per spese di qualsiasi natura causate da un uso del presente Report fatto dal lettore o conseguente all'accesso al presente documento da parte del lettore. Il lettore non potrà, in ogni caso, divulgare, citare, riferire o distribuire a terzi soggetti, per qualsiasi finalità, il lavoro di Deloitte, sia in modo scritto che orale, in tutto o in parte, senza un preventivo consenso scritto di Deloitte.



<b>Section</b>	<b>Page</b>
<b>Indice</b>	<b>4</b>
Base di preparazione e limitazioni specifiche	5
Executive summary	8
Tax due diligence analysis	14
Allegati	28

**Daniele Terenzi**  
Deloitte Studio Tributario e Societario  
Partner

<b>Section</b>	<b>Page</b>	<b>Base di preparazione e limitazioni specifiche</b>	<b>Page</b>
Indice	4	Premesse e limitazioni	6
<b>Base di preparazione e limitazioni specifiche</b>	<b>5</b>	Principali informazioni mancanti	7
Executive summary	8		
Tax due diligence analysis	14		
Allegati	28		

# Premesse e limitazioni

## Introduzione

- La presente sezione del Report riassume le risultanze delle nostre analisi in merito alla posizione fiscale della società Ferrovie del sud est e servizi automobilistici S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "FSE") in base allo *scope* di seguito definito.

## Scope of work

- La nostra attività è stata finalizzata ad identificare, sulla base della documentazione ottenuta, i potenziali rischi fiscali e le principali criticità e, ove possibile, quantificare eventuali passività fiscali potenziali significative relative agli esercizi dal 2011 al 2014.
- La nostra analisi si è concentrata sulle aree e/o sulle transazioni che, potenzialmente, implicano il livello più elevato di rischio fiscale, anche in funzione dei limiti di tempo e di accesso alle informazioni. Inevitabilmente, ciò implica che non è possibile escludere l'esistenza di problematiche a rilevanza fiscale ulteriori rispetto a quelle da noi evidenziate.

## Attività svolta

- Abbiamo svolto una analisi in merito ai calcoli delle imposte e ai relativi adempimenti ai fini IRES e IRAP, ed una *high level review* in materia di IVA e tributi locali (principalmente IMU), al fine di verificare la correttezza dei versamenti dovuti e il rispetto degli obblighi dichiarativi, ove esistenti.
- La nostra analisi è stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione fornitaci dal Responsabile Amministrativo della Società nonché dai chiarimenti forniti dal consulente fiscale esterno.
- La nostra attività non ha riguardato imposte e tasse diverse da quelle precedentemente menzionate.

## Gestione della fiscalità

- Sulla base delle informazioni forniteci, gli aspetti fiscali sono curati da un consulente esterno.

## Limitazioni

- Non abbiamo svolto analisi e verifiche indipendenti sui fatti, le informazioni e i documenti fornitici.
- Nello svolgimento delle nostre attività abbiamo assunto che tutti i dati e le informazioni forniteci siano corrette, veritiere e complete.
- Il nostro lavoro si è basato sulle informazioni rese disponibili e sulle informazioni ed i chiarimenti ottenuti dalla Società e dal consulente fiscale nel corso di due meeting nonché tramite mail.
- Se interverranno modifiche nella normativa di riferimento o nella prassi a commento, le risultanze del presente Report e le nostre considerazioni dovranno necessariamente essere riviste. Nonostante ciò, non assumiamo alcuna obbligazione in merito alla revisione del Report e delle nostre considerazioni relativamente alle suddette modifiche intervenute in data successiva a quella del nostro intervento.
- Inoltre, non assumiamo alcuna responsabilità per eventi o circostanze verificatisi dopo la data del nostro Report; rimaniamo in ogni caso a disposizione per eventuali informazioni aggiuntive richiesteci.
- Lo Studio Tributario, né alcun associato dello stesso potrà mai essere chiamato a testimoniare a causa delle risultanze di tale Report in qualsiasi procedimento legale, a meno che non venga siglato un preventivo accordo in tal senso.
- Si presuppone che nessuna delle informazioni a noi fornite contenga alcuna dichiarazione che, al momento in cui è stata resa, non era veritiera, completa, accurata e corretta in qualsiasi aspetto sostanziale.
- Il nostro lavoro e il nostro Report non possono essere considerati come esaustivi perché potremmo non essere venuti a conoscenza di fatti o informazioni da Voi considerati rilevanti. Non accetteremo, infatti, nessuna responsabilità per fatti non coperti dal nostro Report e omessi a causa delle limitate procedure richiesteci e dalle limitazioni specifiche suddette.

## Informazioni outstanding

- Alla data del presente Report una consistente parte della documentazione richiesta risulta ancora mancante. Tale documentazione è indicata in alcuni punti specifici dell'*executive summary* e del presente Report.

## Principali informazioni mancanti

- Copia firmata delle dichiarazioni dei redditi ed Irap (Modello Unico e Modello Irap) per tutti gli anni oggetto di analisi: ad oggi abbiamo ricevuto i modelli dichiarativi di cui sopra con le relative ricevute di presentazione; rileviamo, tuttavia, che tali documenti non risultano essere debitamente firmati
- Dettagli di calcolo afferenti le variazioni in aumento ed in diminuzione presenti nei menzionati modelli dichiarativi (ci sono stati forniti solamente i calcoli relativi alle imposte contabilizzate in bilancio ma non i file di calcolo relativi alla riconciliazione tra risultato civilistico e risultato fiscale indicato nei modelli dichiarativi)
- Copia dei versamenti effettuati (modelli F24) riferibili all'IRES ed all'IRAP
- Copia firmata delle dichiarazioni IVA e Comunicazioni Annuali Dati IVA per tutti gli anni oggetto di analisi: ad oggi abbiamo ricevuto i modelli dichiarativi di cui sopra con le relative ricevute di presentazione; rileviamo, tuttavia, che tali documenti non risultano essere debitamente firmati
- Liquidazioni IVA mensili ed annuali per tutti gli anni oggetto di analisi
- Schema riepilogativo delle compensazioni e relativi modelli F24 attestanti le compensazioni effettuate, per tutti gli anni oggetto di analisi
- Modelli TR
- Modelli Intrastat
- Schema riepilogativo dello status dei rimborsi IVA
- Eventuali cartelle di pagamento o avvisi di accertamento notificati
- Eventuali istanze di rimborso di imposte
- Pareri professionali rilasciati su questioni di particolare complessità tributaria, ivi incluse eventuali operazioni straordinarie di riassetto societario (fusioni, scissioni, conferimenti, etc.)
- Eventuali risposte ottenute con riferimento ad istanze di interpello
- Eventuale documentazione afferente crediti d'imposta usufruiti o spettanti, eventuali agevolazioni o incentivi fiscali usufruiti. Informazioni relative a eventuali regimi particolari applicabili negli anni aperti
- Copia di eventuali lettere predisposte dai consulenti fiscali in risposta a richieste da parte della società di revisione o di altro organo di controllo
- Copia della documentazione a supporto di eventuali ritenute su pagamenti all'estero applicate in misura ridotta (o non applicate) in forza di disposizioni convenzionali o di direttive europee (interessi, royalties, dividendi)
- Conferma che la società non ha obblighi di pagare altre imposte (ad esempio, imposta di registro, dazi doganali etc.) ovvero dettaglio delle altre imposte dovute (ad esempio ICI/IMU)
- Dettaglio di ogni altra informazione e/o transazione non ordinaria della quale dovremmo essere al corrente per avere una visione completa della posizione fiscale della Società

<b>Section</b>	<b>Page</b>
Indice	4
Base di preparazione e limitazioni specifiche	5
<b>Executive summary</b>	<b>8</b>
Tax due diligence analysis	14
Allegati	28



Key finding	Osservazioni	Commenti
<b>Verifica versamenti IRES/IRAP/IVA</b>	<p>Segnaliamo che non ci è stata fornita copia delle quietanze di versamento dei modelli F24 relativi al versamento delle imposte IRES ed IRAP. Dalle dichiarazioni IVA non risulterebbero dovuti versamenti.</p>	<p>Non possiamo verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni né i calcoli delle deduzioni IRES per IRAP.</p>
<b>Istanza di rimborso IRES per IRAP</b>	<p>Nel modello Unico 2013 è stato indicato un importo pari a €k11.434 a titolo di perdite fiscali pregresse derivanti dall'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. In particolare, tale istanza è stata presentata al fine del rimborso della maggiore IRES versata nelle annualità 2007-2011 in seguito alla mancata deduzione della quota IRAP riferibile al costo del personale indeducibile.</p>	<p>Ci è stata fornita copia della menzionata istanza e della relativa ricevuta di invio; tuttavia, non avendo ottenuto i relativi file di calcolo, non possiamo esprimere alcuna considerazione circa la correttezza dell'importo delle perdite fiscali qui indicato, importo che, tra l'altro, risulta parzialmente utilizzato in compensazione. Inoltre abbiamo riscontrato delle differenze tra l'importo delle perdite indicato nei modelli dichiarativi e quanto risultante dall'istanza di rimborso. In particolare, da una nostra ricostruzione le perdite disponibili sembrerebbero essere superiori rispetto a quelle indicate nel relativo modello Unico per un importo pari a circa €k1.952; siamo in attesa di ricevere chiarimenti sul punto.</p>
<b>Processo Verbale di Costatazione</b>	<p>In data 22 dicembre 2015 è stato notificato alla Società un Processo Verbale di Costatazione in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA ed altri tributi, avente ad oggetto i periodi d'imposta 2008-2013. Nel PVC viene contestata l'indebita deduzione (e l'indebita detrazione della relativa IVA) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• c.d. «costi da reato»: in particolare, indebita deduzione di parte dei costi per acquisto di materiale rotabile e spese relative alla manutenzione dei treni ATR 220;</li> <li>• spese non deducibili in quanto contabilizzate in esercizi diversi da quelli di competenza o considerate anti-economiche;</li> <li>• costi relativi a un dipendente distaccato presso soggetti terzi.</li> </ul> <p>Inoltre, con specifico riferimento al periodo d'imposta 2012, l'attività ispettiva è stata altresì estesa alla verifica della sussistenza del credito IRES maturato in tale periodo d'imposta ed utilizzato in compensazione nel 2013.</p>	<p>Da una preliminare analisi del PVC, le contestazioni in esso contenute sembrerebbero ragionevoli; la nostra analisi si è esclusivamente basata sulle risultanze del PVC, senza ulteriore supporto documentale né ulteriori informazioni ottenute dal Management.</p> <p>Il totale delle maggiori imposte contestate è pari a circa €m5,8, cui vanno aggiunte sanzioni (applicabili nella misura minima pari al 90%, fino ad arrivare alla misura massima pari al 180% della maggiore imposta, meglio delineate nel prosieguo) e interessi (pari al 2,75% fino al 30 settembre 2009, e al 4% a decorrere dal 1 ottobre 2009).</p> <p>Le contestazioni in esame sono riferibili a costi ricorrenti nei bilanci della Società, pertanto, le stesse, in mancanza di una modifica nell'impostazione del calcolo delle imposte, potrebbero essere estese anche ad annualità successive al 2013. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ammortamenti non deducibili relativi ai treni ATR 22, per un ammontare annuo pari a circa €k75 (calcolato sulla base del dato storico); ne deriverebbe, pertanto, una maggiore imposta (IRES ed IRAP) pari a circa €k24, più sanzioni e interessi. Dalle informazioni disponibili, tali treni sono stati acquistati nel 2009, e dato l'ammortamento in 30 anni, saranno ammortizzati fino al 2039.</li> <li>— canoni di leasing indeducibili per un ammontare annuo pari a circa €k912, calcolato sulla base del dato storico: maggiori imposte pari a €k294, più sanzioni e interessi. Non abbiamo informazioni circa la durata dei relativi contratti e quindi non è stato possibile stimare la passività potenziale futura.</li> <li>— spese di manutenzione non deducibili relative ai treni ATR 220, spese legali ritenute non inerenti, canoni di leasing indeducibili, spese legali non deducibili in quanto ritenute di competenza di altri esercizi, per le quali, tuttavia, non siamo in grado di stimare la passività potenziale.</li> </ul>

Key finding	Osservazioni	Commenti
<p><b>Interessi di mora</b></p>	<p>Gli interessi attivi/passivi di mora assumono rilevanza ai fini fiscali a condizione che gli stessi siano incassati/pagati nel corso del periodo d'imposta.</p> <p>La Società ha contabilizzato i seguenti interessi di mora nel corso dei FY in scope:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FY11: interessi passivi pari a €k854;</li> <li>- FY12: interessi passivi pari a €k1.622;</li> <li>- FY13: interessi passivi pari a €k1.493;</li> <li>- FY14: interessi passivi pari a €1.280 e interessi attivi pari a €k4.868 (questi ultimi calcolati sugli importi dovuti dalla Regione per l'inflazione sugli oneri contrattuali 2001-2008).</li> </ul>	<p>La Società ha sempre ripreso a tassazione gli importi qui indicati, ad eccezione degli interessi contabilizzati nel FY12; segnaliamo, sul punto, che non abbiamo ottenuto alcuna informazione in merito all'effettivo pagamento degli stessi.</p> <p>Nell'eventualità in cui tale importo non fosse stato pagato nell'anno, la Società avrebbe dovuto effettuare una variazione in aumento ai fini IRES di pari importo; ne deriva una potenziale maggiore imposta pari a €k446, cui vanno aggiunte sanzioni (da un minimo del 90% al 180% della maggiore imposta) e interessi (pari al 4% annuo).</p> <p>La Società alla data del 31 dicembre 2012 disponeva di perdite pregresse che, ove non ancora utilizzate in sede dell'eventuale contestazione, potrebbero essere utilizzate parzialmente a scomputo della maggiore imposta accertata.</p> <p>Per quanto concerne il FY14, la Società avrebbe dovuto effettuare una variazione in diminuzione della base imponibile IRES per un importo pari agli interessi attivi non incassati (pari a €k4.868): pertanto, l'imposta IRES pagata risulta sovrastimata per un importo pari a €k1.340. Tuttavia, segnaliamo che tale importo è stato (erroneamente) incluso nel calcolo di cui all'art. 96 del TUIR, conducendo ad una sovrastima del ROL riportabile. Tale errore non determinerà né maggiori imposte né l'applicazione di sanzioni in caso di mancato utilizzo del ROL sovrastimato.</p>
<p><b>Interessi passivi ed eccedenze di ROL</b></p>	<p>Nel FY11 la Società ha incluso tra gli interessi passivi rilevanti ai fini dell'art. 96 del TUIR interessi di mora per un importo pari a €k854. In breve, la deduzione degli interessi passivi è ammessa nei limiti degli interessi attivi e, per la parte eccedente, nei limiti del 30% del ROL; dal descritto calcolo è derivata una variazione in aumento pari a €k288. Tuttavia, la deduzione degli interessi di mora avrebbe dovuto seguire il principio di cassa e, pertanto, non avrebbe dovuto scontare le limitazioni di cui al citato art. 96.</p>	<p>La Società non avrebbe dovuto, pertanto, includere nel calcolo di cui al citato art. 96 tali interessi passivi; il minor importo di interessi passivi rilevanti avrebbe determinato un maggior ROL disponibile, utilizzabile a fronte degli interessi passivi non dedotti in anni precedenti (pari a circa €k2.049 come risultante dal modello).</p> <p>D'altro canto, tali interessi passivi di mora, laddove non pagati, sarebbero stati indeducibili.</p> <p>Di fatto l'effetto netto in termini di imposta (nel caso di indeducibilità degli interessi di mora) sarebbe stato il medesimo (una variazione in aumento di €k854 e una in diminuzione di €k566 a titolo di recupero di interessi passivi riportati a nuovo), ma l'importo degli interessi passivi riportabili a nuovo sarebbe stato diverso.</p>

Key finding	Osservazioni	Commenti
<p><b>Sopravvenienze attive</b></p>	<p>La Società ha instaurato, nel corso del 2009, un contenzioso con la Regione Puglia finalizzato all'adeguamento all'inflazione del corrispettivo previsto a fronte della gestione, per conto della Regione stessa, del servizio di trasporto pubblico locale, per gli anni 2001-2008.</p> <p>Alla luce del ricorso di cui sopra, la Società ha contabilizzato nel FY09 sopravvenienze attive per un importo pari a €k38.123, a titolo di integrazione dei corrispettivi di servizio per il periodo 2001-2007. La Società non ha ritenuto di dover assoggettare a tassazione tali proventi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 88, comma 3, del TUIR. Tale disposizione sancisce la tassazione secondo il principio di cassa per le indennità a titolo di risarcimento, i contributi e le liberalità.</p> <p>Tale contenzioso è giunto a conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013, mediante la quale, in parziale accoglimento della richiesta di FSE, il ricorso è stato ritenuto fondato.</p>	<p>L'applicazione della citata disposizione alle sopravvenienze attive in questione non risulta corretta, atteso che l'importo in esame è riferibile ad integrazioni del corrispettivo contrattuale. Pertanto, la mancata tassazione del componente in questione potrebbe essere oggetto di contestazione, ai fini IRES e IRAP; ne deriverebbe, pertanto, una maggiore imposta pari a circa €m12, cui vanno aggiunte sanzioni (da un minimo del 90% al 180% della maggiore imposta) e interessi (pari al 2,75% fino al 30 settembre 2009, e al 4% a decorrere dal 1 ottobre 2009).</p> <p>Più correttamente, se le integrazioni tariffarie erano dovute sulla base di vincoli contrattuali e/o di legge, le stesse avrebbero dovuto essere contabilizzate e tassate nel relativo esercizio di competenza.</p>

Key finding	Osservazioni	Commenti
<p><b>Capitalizzazione oneri proroga contratto concessione</b></p>	<p>Sulla base delle risultanze contabili della Società, la stessa, alla data del 31/12/13, risultava creditrice nei confronti della Regione Puglia per un importo pari a €k149.069 (pari ai corrispettivi fatturati nei vari anni alla Regione, inclusi gli adeguamenti all'inflazione, ancora non incassati. Tale importo è comprensivo dei €m38 di cui al punto precedente).</p> <p>A conclusione del contenzioso con la Regione precedentemente commentato, le parti sono addivenute ad un accordo per effetto del quale la Regione Puglia si è impegnata a corrispondere alla Società un ammontare pari ad €k66.346.</p> <p>La Società ha, pertanto, stralciato la parte restante del credito, capitalizzando tale importo (€k82.723) quale onere pluriennale e deducendo il relativo importo mediante quote di ammortamento annue.</p> <p>Sulla base di quanto riferitoci, tale contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili italiani, e l'importo di €k82.723 avrebbe dovuto essere contabilizzato nel conto economico del FY13.</p>	<p>Il consulente fiscale della Società ci ha riferito che la quota di ammortamento contabilizzata nel FY14 (pari a €k6.314) è stata considerata parzialmente indeducibile (ai fini IRES e IRAP) per un importo pari a €k1.121.</p> <p>Pertanto, accertata l'errata capitalizzazione dell'importo di €k82.723, le relative quote di ammortamento contabilizzate nel corso del 2014 (al netto di quanto già ripreso in aumento) potrebbero essere considerate indeducibili tanto ai fini IRES quanto ai fini e IRAP. La potenziale passività ammonterebbe a circa €k1.678 (IRES ed IRAP), cui vanno aggiunte sanzioni (da un minimo del 90% al 180% della maggiore imposta) e interessi (pari al 4% annuo).</p> <p>Segnaliamo, sul punto, che la Società alla data del 31 dicembre 2014 disponeva di perdite pregresse che, ove non ancora utilizzate in sede dell'eventuale contestazione, potrebbero essere utilizzate parzialmente a scomputo della maggiore imposta accertata.</p> <p>Di seguito il riepilogo (tratto da un prospetto fornitoci dal consulente fiscale) relativo alle quote di ammortamento civilistico fino al 2021 (termine della proroga del contratto con la Regione) e le maggiori imposte eventualmente dovute in caso di contestazione della relativa deduzione (in aggiunta, sarebbero dovute sanzioni pari al 90%/180% della maggiore imposta e interessi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FY15: ammortamento pari a €k7.385, maggiori imposte pari a €k2.387;</li> <li>• FY16: ammortamento pari a €k9.353, maggiori imposte pari a €k3.023;</li> <li>• FY17: ammortamento pari a €k13.419, maggiori imposte pari a €k4.337;</li> <li>• FY18: ammortamento pari a €k14.019, maggiori imposte pari a €k4.531;</li> <li>• FY19: ammortamento pari a €k14.805, maggiori imposte pari a €k4.785;</li> <li>• FY20: ammortamento pari a €k15.733, maggiori imposte pari a €k5.085;</li> <li>• FY21: ammortamento pari a €k16.272, maggiori imposte pari a €k5.259.</li> </ul>
<p><b>IRAP – sopravvenienze attive straordinarie</b></p>	<p>La Società non ha mai incluso nel valore della produzione netta ai fini IRAP gli importi contabilizzati tra le sopravvenienze attive straordinarie (E20 del conto economico) diverse dai rilasci di fondi e dalle sopravvenienze per imposte. Si rileva che, qualora tali componenti positive fossero correlate a costi dedotti in periodi d'imposta precedenti, per effetto del principio di correlazione, di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, gli stessi avrebbero dovuto concorrere alla formazione della base imponibile.</p>	<p>In base ai dettagli delle sopravvenienze attive straordinarie ricevuti, i seguenti importi potrebbero essere potenzialmente rilevanti ai fini IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FY11: €k385, con una maggiore imposta pari a €k18;</li> <li>- FY12: €k1.740, con una maggiore imposta pari a €k84;</li> <li>- FY13: €k476 con una maggiore imposta pari a €k23;</li> <li>- FY14: €1.032, con una maggiore imposta pari a €k50.</li> </ul> <p>La passività potenziale complessiva è di circa €k175 a titolo di maggiore imposta, più sanzioni (da un minimo del 90% fino ad un massimo del 180% della maggiore imposta) e interessi (applicati nella misura del 4% annuo).</p>

Key finding	Osservazioni	Commenti
Contenzioso ICI/IMU	<p>Ci è stato fornito solamente un prospetto di dettaglio da cui risulterebbero dovuti importi a titolo di ICI/IMU per €k376.</p>	<p>Sulla base di quanto riferitoci dalla Società, le richieste sono relative a ICI/IMU sulle stazioni ferroviarie di proprietà della Regione. Pertanto, le imposte richieste risulterebbero non dovute, in quanto tale imposta non è applicabile su proprietà statali e regionali.</p>
Contenzioso IRES, IRAP e IVA FY08	<p>Alla Società è stato notificato nel 2012 un avviso di accertamento relativo al FY08, in cui sono accertate maggiori imposte IRES per €k802, IRAP per €k151 e IVA per €k354, oltre a sanzioni (calcolate applicando il c.d. cumulo giuridico) pari a €k1.204.</p> <p>Ai fini IRES e IRAP vengono contestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la contabilizzazione a conto economico e la deduzione di costi per contenziosi con il personale per i quali era stato accantonato (e non utilizzato) uno specifico fondo per €k475;</li> <li>• la deduzione di costi non inerenti e/o antieconomici per €k2.275 e la detraibilità della relativa IVA;</li> <li>• la deduzione di ammortamenti eccedenti i limiti fiscali ex DM 31.12.1988 per €k39;</li> <li>• la deduzione di spese di manutenzione straordinaria e altri costi pluriennali imputati a conto economico che avrebbero dovuto essere capitalizzati e costantemente ammortizzati per €k126;</li> <li>• la mancata contabilizzazione di componenti positivi per €k3.</li> </ul> <p>Ai soli fini IRAP viene contestata l'indebita deduzione dell'ICI per €k175 e di oneri assimilati a quelli per lavoratori dipendenti per €k61.</p> <p>Al fini IVA vengono contestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'omessa auto-fatturazione di operazioni imponibili per €k0,4;</li> <li>• l'indebita detrazione dell'IVA sulle autovetture per €k73.</li> </ul>	<p>La Società ha impugnato l'avviso di accertamento: sulla base delle informazioni riferiteci, la Commissione Tributaria di Bari (sentenza n. 478 del 16/12/2013) ha quasi integralmente accolto il ricorso presentato dalla Società.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha appellato per la parte di propria soccombenza.</p> <p>Parte dei rilievi evidenziati nell'avviso di accertamento potrebbero essere contestati anche in annualità successive; non siamo, tuttavia, in grado di stimare la passività potenziale.</p>
Contenzioso IRES, IRAP e IVA FYs01-03	<p>Alla Società è stato notificato nel corso del 2005 un avviso di accertamento relativo ad attività di controllo sui FYs01-03, nel quale vengono contestati maggiori imponibili IRPEG e IRAP, irregolarità nelle liquidazioni IVA e nell'effettuazione di ritenute d'acconto, che hanno determinato maggiori imposte pari a €k3.527 e sanzioni pari a €k14.782. Tale contenzioso è al momento, in base alle informazioni forniteci, pendente in Cassazione (i precedenti due gradi erano stati parzialmente favorevoli alla Società).</p>	<p>Non abbiamo ricevuto una copia dell'avviso di accertamento, pertanto non possiamo esprimerci circa la ragionevolezza dei rilievi in esso contenuti, nonché sul rischio connesso alla potenziale estensione di tali rilievi ad annualità successive.</p>

<b>Section</b>	<b>Page</b>	<b>Tax due diligence analysis</b>	<b>Page</b>
Indice	4	Annualità aperte e contenziosi	15
Base di preparazione e limitazioni specifiche	5	Adempimenti formali e perdite fiscali	17
Executive summary	8	Processo verbale di constatazione	18
<b>Tax due diligence analysis</b>	<b>14</b>	IRES	22
Allegati	28	IRAP	24
		Passività potenziali	27

# I FYs11-15 sono ancora suscettibili di accertamento da parte delle autorità fiscali. I FY08 e FY09 risultano suscettibili di accertamento in virtù del raddoppio dei termini applicabile in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia penale

## Periodi d'imposta suscettibili di accertamento fiscale

- Come regola generale, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/1973 e dell'art. 57 del DPR 633/1972, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e dei sostituti di imposta sono suscettibili di accertamento sino al termine del quarto anno successivo a quello in cui sono state presentate (le suddette disposizioni normative sono state modificate dalla L. n. 208/2015, con effetti a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016).
- La seguente tabella mostra i periodi d'imposta aperti e, per ciascuno di essi, la data di scadenza dell'azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria (senza considerare l'ipotesi di raddoppio dei termini in caso di violazione penalmente rilevante).

Anno	Termini per l'accertamento
FY11	31 Dic 2016
FY12	31 Dic 2017
FY13	31 Dic 2018
FY14	31 Dic 2019
FY15	31 Dic 2020

Fonte: DPR n. 600/1973 e DPR n. 633/1972

- Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del DPR 600/1973, in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, il termine di quattro anni, come sopra specificato, è raddoppiato relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
- Giova, a tal riguardo, precisare che il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, ha introdotto delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni, «*Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti*».

- Tuttavia sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate faccia valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del menzionato decreto (2 settembre 2015). Parimenti, sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire e i PVC «*dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la norma impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015*». Per meri fini di completezza, si segnala che anche tale disposizione è stata oggetto di recente modifica da parte della L. n. 208/2015.
- Attesa la segnalazione alla Procura della Repubblica delle fattispecie delittuose in data 8 ottobre 2013, per effetto della disciplina relativa al raddoppio dei termini sopra descritta, risultano suscettibili di accertamento anche i FY08, FY09 FY10.

## Alcuni contenziosi risultano pendenti in secondo grado e in Cassazione.

### Contenzioso in essere

- In base alle informazioni rinvenibili nella Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014, la Società ha stanziato un fondo rischi contenziosi fiscali e uno per cause e vertenze relative al personale.
- Il fondo relativo al contenzioso fiscale (€k4.100) risulta stanziato a fronte:
  - a) degli avvisi di accertamento per i FYs01-03 notificati nel 2005, in cui vengono contestati maggiori imponibili IRPEG e IRAP, irregolarità nelle liquidazioni IVA e nell'effettuazione di ritenute d'acconto, che hanno determinato maggiori imposte pari a €k3.527 e sanzioni di €k14.782. Tale contenzioso è al momento, in base alle informazioni forniteci, pendente in Cassazione. L'accantonamento relativo risulta essere pari a €k3.400.
  - b) di un avviso di accertamento per il FY08, notificato nel 2012, nel quale sono stati contestati:
    - la contabilizzazione a conto economico e la conseguente deduzione (ai fini IRES e IRAP) di costi per contenziosi con il personale per i quali era stato accantonato (e non utilizzato) uno specifico fondo per €k475;
    - la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) di costi ritenuti non inerenti e/o antieconomici per €k2.275 e la detraibilità della relativa IVA,
    - le deduzioni (ai fini IRES e IRAP) di ammortamenti eccedenti i limiti fiscali ex DM 31.12.1988 per €k39;
    - la deduzione (ai fini IRES e IRAP) di spese di manutenzione straordinaria e altri costi pluriennali imputati a conto economico che, in applicazione dei principi contabili, avrebbero dovuto essere capitalizzati e ammortizzati in quote costanti per €k126;
    - la mancata contabilizzazione di componenti positivi (ai fini IRES e IRAP) per €k3;
    - l'indebita deduzione ai fini IRAP dell'ICI per €k175 e di oneri assimilati a quelli per lavoratori dipendenti per €k61;
    - l'omessa auto-fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA (importo non materiale);
    - l'indebita detrazione dell'IVA sulle autovetture per €k73.
- Le maggiori imposte accertate ammontano a €k802 ai fini IRES, a €k151 ai fini IRAP e a €k354 per quanto concerne l'IVA, oltre a sanzioni (calcolate applicando il cumulo giuridico) pari a €k1.204. La Società ha impugnato tale avviso di accertamento: alla data odierna, in base alle informazioni forniteci, il relativo contenzioso risulta pendente in secondo grado (la CTP aveva accolto quasi interamente il ricorso della Società). La Società ha accantonato €k700 a fronte di tale potenziale passività. Determinate violazioni potrebbero essere contestate anche in annualità successive, ma non siamo in grado di stimare la passività potenziale.
- Il fondo cause e vertenze è invece stato stanziato a fronte del rischio di cause riguardanti il personale dipendente.
- Ci è stato, inoltre, fornito un prospetto di dettaglio da cui risulterebbero dovuti importi a titolo di ICI/IMU per €k376. Ci è stato però specificato che le richieste sono relative a ICI/IMU sulle stazioni ferroviarie, di proprietà della Regione. Pertanto le imposte richieste risulterebbero non dovute, in quanto tale imposta non è applicabile su proprietà statali e regionali.
- Segnaliamo che, come meglio descritto nel prosieguo, la Società ha ricevuto un PVC in data 22 dicembre 2015. Non siamo a conoscenza di eventuali stanziamenti a fronte di contenziosi o potenziali rischi fiscali nel bilancio 2015.



# Le dichiarazioni fiscali sono state presentate nei termini di legge, ma non è stato possibile verificare la correttezza dei versamenti eseguiti dalla Società. FSE al 31.12.2014 dispone di perdite fiscali pregresse di €3.538

## Imposte sui redditi

### Adempimenti formali

- Abbiamo verificato la correttezza formale delle dichiarazioni dei redditi, Modello Unico e Dichiarazione Irap per gli anni oggetto di analisi.
- In particolare, abbiamo verificato la compilazione delle dichiarazioni e la loro presentazione. Si segnala tuttavia che non è stato possibile verificare il versamento delle relative imposte in quanto non ci sono stati forniti i modelli F24.
- Da un controllo formale delle dichiarazioni non sono emerse irregolarità significative, ad eccezione della mancata compilazione del prospetto relativo agli interessi passivi nel Modello Unico 2015.

## IVA

### Adempimenti formali

- Abbiamo effettuato una *review* della posizione della Società riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto con riferimento alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni.
- La presentazione delle dichiarazioni è avvenuta nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legislazione vigente.
- Si segnala tuttavia che non ci sono state fornite le liquidazioni mensili, pertanto non è stato possibile effettuare un controllo sui crediti riportati nelle dichiarazioni. Dai quadri VH risulta che la Società era a credito per tutti i mesi delle annualità *in scope*, pertanto, non risulterebbero dovuti versamenti.

## Perdite fiscali

- Come si evince dal Modello Unico 2015, la Società dispone di perdite fiscali pregresse pari a €3.538, compensabili in misura limitata.
- In particolare, ai fini IRES la disciplina del riporto delle perdite fiscali è contenuta nell'art. 84 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito anche il «TUIR»), il quale dispone che la perdita fiscale maturata in un esercizio (diverso dai primi tre) sia compensabile, negli esercizi successivi, entro il limite dell'80% del reddito imponibile senza limiti di tempo.
- Le perdite realizzate nei primi tre esercizi, di converso, possono essere utilizzate in misura piena.
- Segnaliamo che nel Modello Unico 2013 sono state incluse perdite fiscali pregresse per un importo pari a €11.434, derivanti dall'istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ci è stata fornita copia della menzionata istanza e della relativa ricevuta di invio; tuttavia, non avendo ottenuto i relativi file di calcolo, non possiamo esprimere alcuna considerazione circa la correttezza dell'importo delle perdite fiscali qui indicato, importo che, tra l'altro, risulta parzialmente utilizzato in compensazione. Inoltre abbiamo riscontrato delle differenze tra l'importo delle perdite indicato nei modelli dichiarativi e quanto risultante dall'istanza di rimborso. In particolare, da una nostra ricostruzione le perdite disponibili sembrerebbero più alte di circa €1.952; siamo in attesa di ricevere chiarimenti sul punto.

# La Società ha ricevuto nel dicembre 2015 un PVC per le annualità 2008-2013 contenente una serie di rilievi ai fini IRES, IRAP e IVA per un totale di maggiori imposte pari a €m5,8.

## Processo verbale di constatazione

### Annualità e rilievi

- In data 22 dicembre 2015 è stato notificato alla Società un Processo Verbale di Constatazione (di seguito «PVC») in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA ed altri tributi, avente ad oggetto i periodi d'imposta 2008-2013. Nel PVC viene contestata l'indebita deduzione (e l'indebita detrazione della relativa IVA) di :
  - c.d. «costi da reato»: in particolare, indebita deduzione di parte dei costi per acquisto di materiale rotabile e spese relative alla manutenzione dei treni ATR 220;
  - spese non deducibili in quanto contabilizzate in esercizi diversi da quelli di competenza o considerate anti-economiche;
  - costi relativi ad un dipendente distaccato presso terzi.
- Inoltre, con specifico riferimento al periodo d'imposta 2012, l'attività ispettiva è stata altresì estesa alla verifica della sussistenza del credito IRES maturato in tale periodo d'imposta ed utilizzato in compensazione nel 2013.

### Raddoppio dei termini

- Per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, «*Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti*».
- Il PVC in esame ha contestato il calcolo della base imponibile relativa ai periodi d'imposta 2008-2013; in particolare, i verificatori hanno fatto ricorso al raddoppio dei termini previsto dal previgente art. 43 del D.P.R. 600/1973 in vigore alla data di notifica del PVC, atteso che le relative segnalazioni alla Procura della Repubblica (di seguito descritte) sono state presentate in data 8 ottobre 2013 (i termini ordinari di accertamento per i periodi di imposta 2008 e 2009 cadevano rispettivamente il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014).

### FY13 - Indebita deduzione dei c.d. «costi da reato»

- Il novellato testo del comma 4-bis dell'art. 14 della L. n. 537/1993 prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1 del TUIR non siano ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 del codice penale.
- I rilievi contestati derivano principalmente dal procedimento penale a carico dell'Avv. L. Fiorillo (Amministratore Unico pro-tempore della FSE), di N. Alfonso (collaboratore dell'Avv. Fiorillo) e di C. Beltramelli (persona direttamente o indirettamente riconducibile a varie società con cui la FSE ha stipulato contratti di varia natura). Il procedimento penale derivava da attività dagli stessi poste in essere volte ad arrecare un danno alla Regione Puglia (che finanziava gli investimenti in nuovi treni e autobus) a fronte di un arricchimento personale e di un vantaggio fiscale a favore della FSE derivante dalla deduzione di costi per acquisto di treni/autobus e servizi vari in misura superiore a quanto consentito.
- In particolare, in applicazione dei principi sopra menzionati, sono stati contestati per l'annualità 2013 i seguenti importi:
  - a) ammortamenti non deducibili relativi ai treni ATR 220 (sia ai fini IRES che IRAP) per €k76, contestati in quanto una parte del costo complessivo per l'acquisto dei treni - finanziato dalla Regione Puglia - era risultata erogata a titolo di provvigione indebita ad una società non residente, riconducibile a C. Beltramelli;
  - b) spese di manutenzione non deducibili (sia ai fini IRES che IRAP) relative ai treni ATR 220 per €k709, dal momento che è stata riscontrata una differenza tra il costo orario documentato per le manutenzioni e quello effettivo.

## La Società ha ricevuto nel dicembre 2015 un PVC per le annualità 2008-2013 contenente una serie di rilievi ai fini IRES, IRAP e IVA per un totale di maggiori imposte pari a €m5,8.

- Sul punto, si rileva come il Pubblico Ministero abbia emesso in data 02.04.2015 l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 C.P.P. e abbia richiesto il rinvio a giudizio: pertanto, sulla base di una preliminare analisi del PVC, sembrerebbe sussistere il presupposto per l'applicazione della suddetta norma, consistente, tra gli altri, nel rinvio a giudizio degli imputati.
- Tuttavia, sulla base delle risultanze del PVC sembrerebbe che la fattispecie potrebbe, contrariamente a quanto argomentato nello stesso Processo Verbale, non rientrare nel campo di applicazione della norma in oggetto; ciononostante, indipendentemente dall'applicazione del comma 4-bis dell'art. 14 della L. n. 537/1993, tali costi sembrerebbero sprovvisti del requisito di inerenza, risultando pertanto indeducibili ai fini IRES.
- Per quanto concerne l'IRAP, segnaliamo come l'applicabilità del comma 4-bis dell'art. 14 della L. n. 537/1993 sembrerebbe pacifica solo a decorrere dal periodo di imposta 2012, essendo viceversa dibattuta l'applicazione per le annualità pregresse. Si rileva, tuttavia, che, stante la natura dei costi oggetto di contestazione e la presunta inesistenza degli stessi, non possiamo escludere che anche in tale ultimo caso l'ineducibilità possa essere estesa anche in ambito IRAP.

### FY13- altri costi indeducibili

- a) Costi del personale non deducibili ai fini IRES per €k265: relativi alle retribuzioni erogate ad un dirigente per attività non prestate nei confronti della Società, in quanto distaccato (nella sostanza) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il rischio a nostro avviso è probabile.
- b) Spese legali ritenute non inerenti (sia ai fini IRES che IRAP) per €k131, in quanto relative alla difesa dell'Amministratore Unico Avv. Fiorillo e alcuni ex dipendenti accusati di corruzione. Il rischio a nostro avviso è probabile.
- c) Canoni di leasing indeducibili (sia ai fini IRES che IRAP) per un importo pari a €k912, in quanto il prezzo complessivo delle carrozze ferroviarie era superiore al valore effettivo determinato con perizia predisposta dall'Autorità Giudiziaria. Il rischio a nostro avviso è probabile.
- d) Costi non inerenti (sia ai fini IRES che IRAP) relativi alle prestazioni rese dalla Società di Informazione e Lavoro S.r.l. per €k402, essendo il costo sostenuto ritenuto antieconomico. Il rischio a nostro avviso è probabile.
- e) Spese legali non deducibili (sia ai fini IRES che IRAP) per un importo pari a €k597, in quanto ritenute di competenza di altri esercizi. Il rischio a nostro avviso è certo.
- f) Variazione in diminuzione ai fini IRES per l'IRAP relativa al costo del personale di cui all'art. 2, comma 1-quater, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 non spettante, per €k493. Il rischio a nostro avviso è certo.
- g) Costi non deducibili (ai fini IRES) per €k1.074, da rendicontare tra quelli relativi al piano di investimento ed ammortizzare nel periodo più breve tra la vita utile del bene e la durata residua della concessione (prorogata a tutto il 2021). Il rischio a nostro avviso è probabile.

### FY13 - Violazioni in materia di IVA

- a) Infedele dichiarazione per complessivi €k431 in quanto è stata indicata un'imposta relativa ad operazioni passive considerate non inerenti;
- b) Illegittima detrazione d'imposta per €k439 (comprensivo dell'importo di €k8 riferito all'IVA relativa a fatture emesse in ritardo con aliquota al 21% e non al 22%) afferente operazioni considerate non inerenti.

## La Società ha ricevuto nel dicembre 2015 un PVC per le annualità 2008-2013 contenente una serie di rilievi ai fini IRES, IRAP e IVA per un totale di maggiori imposte pari a €m5,8.

- Le menzionate violazioni sono state contestate, ove e nelle misure applicabili, anche alle annualità 2008-2012, determinando i rilievi di seguito riepilogati. Per quanto concerne un giudizio in merito alla ragionevolezza delle contestazioni, si rinvia ai commenti sopra riportati.

### FY08

- a) Violazione in materia di imposte sui redditi: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k6.263, in quanto non inerenti;
- b) Violazioni in materia di IRAP: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k402;
- c) Violazioni in materia di IVA: illegittima detrazione d'imposta (pari €k80) e dichiarazione infedele per erronea indicazione di un'IVA detraibile superiore a quella spettante (pari €k80).

### FY09

- a) Violazione in materia di imposte sui redditi: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per complessivi €k1.294;
- b) Violazioni in materia di IRAP: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k1.058;
- c) Violazioni in materia di IVA: illegittima detrazione d'imposta (pari a €k188) e dichiarazione infedele per erronea indicazione di un'IVA detraibile superiore a quella spettante (pari a €k188).

### FY10

- a) Violazione in materia di imposte sui redditi: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per complessivi €k1.960;
- b) Violazioni in materia di IRAP: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k1.697;
- c) Violazioni in materia di IVA: illegittima detrazione d'imposta (par €k295) e dichiarazione infedele per erronea indicazione di un'IVA detraibile superiore a quella spettante (par €k295).

### FY11

- a) Violazione in materia di imposte sui redditi: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per complessivi €k2.107;
- b) Violazioni in materia di IRAP: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k1.870;
- c) Violazioni in materia di IVA: illegittima detrazione d'imposta (par €k326) e dichiarazione infedele per erronea indicazione di un'IVA detraibile superiore a quella spettante (per €k326).

### FY12

- a) Violazione in materia di imposte sui redditi: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per complessivi €k2.295;
- b) Violazioni in materia di IRAP: dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi di reddito non deducibili per €k2.055;
- c) Violazioni in materia di IVA: illegittima detrazione d'imposta (per €k359) e dichiarazione infedele per erronea indicazione di un'IVA detraibile superiore a quella spettante (per €k359) .

# La Società ha ricevuto nel dicembre 2015 un PVC per le annualità 2008-13 contenente una serie di rilievi ai fini IRES, IRAP e IVA per un totale di maggiori imposte pari a €m5,8.

## Avviso di accertamento e sanzioni applicabili

- Non essendo ancora stato notificato alcun avviso di accertamento, non è possibile al momento avere certezza delle sanzioni dovute sulle contestazioni precedentemente commentate.
- Le considerazioni e le stime di seguito riportate sono state svolte nell'ipotesi di avviso di accertamento che riprenda integralmente il PVC notificato alla Società, e saranno passibili di modifiche nel caso in cui l'avviso di accertamento che sarà notificato si discosti dal medesimo Processo Verbale.
- Giova premettere che il D.Lgs. n. 158/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, la cui efficacia, inizialmente postergata al 1° gennaio 2017, è stata anticipata dalla legge Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016. Le nuove disposizioni sono, pertanto, immediatamente applicabili dal 2016, in ossequio al c.d. principio del *favor rei*.
- La seguente tabella sintetizza una prima stima delle sanzioni applicabili sulla base del menzionato PVC per tutte le annualità contestate, pari al 90%/180% (sanzione minima e massima) in caso di infedele dichiarazione:

### Sanzioni

€k

Descrizione	Imposta	Sanzioni 90%	Sanzioni 180%
TOTALE IRES	3.559	3.203	6.406
TOTALE IRAP	510	459	918
TOTALE IVA	1.686	1.517	3.035
<b>TOTALE</b>	<b>5.755</b>	<b>5.180</b>	<b>10.359</b>

Fonte: Stima sulla base del contenuto del PVC consegnato alla Società.

- Le sanzioni di cui sopra potrebbero essere aumentate della metà nell'eventualità in cui le violazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

- Segnaliamo come le sanzioni di cui sopra potrebbero essere ridotte facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (prima della notifica dell'avviso di accertamento). In caso contrario, le sanzioni irrogate mediante l'avviso di accertamento dovrebbero essere comunque ridotte mediante l'applicazione del c.d. cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs.472/1997. La Società, inoltre, una volta ricevuto l'avviso di accertamento, potrebbe fare ricorso ai c.d. «istituti deflattivi del contenzioso».
- In aggiunta alle sanzioni sopra riepilogate, sulle imposte oggetto di contestazione saranno applicati interessi moratori (pari al 2,75% fino al 30 settembre 2009, e al 4% a decorrere dal 1 ottobre 2009).

## Possibili ripercussioni sui periodi d'imposta successivi

- Determinate contestazioni potrebbero avere ripercussioni anche con riferimento ai periodi d'imposta successivi al FY13; in particolare:
  - ammortamenti non deducibili relativi ai treni ATR 22 (per un ammontare annuo pari a circa €k75, calcolato sulla base del dato storico). Dalle informazioni disponibili tali treni sembrano essere stati acquistati nel 2009, e dato l'ammortamento in 30 anni, saranno ammortizzati fino al 2039;
  - canoni di leasing indeducibili per un ammontare annuo pari a circa €k911, calcolato sulla base del dato storico). Non abbiamo informazioni circa la durata dei relativi contratti;
  - spese di manutenzione non deducibili relative ai treni ATR 220 (siamo in attesa di ricevere conferma dell'impatto nei bilanci 2014 e 2015);
  - spese legali ritenute non inerenti (siamo in attesa di ricevere conferma dell'impatto nei bilanci 2014 e 2015);
  - spese legali non deducibili in quanto ritenute di competenza di altri esercizi (siamo in attesa di ricevere conferma dell'impatto nei bilanci 2014 e 2015).
- Segnaliamo, inoltre, che, a decorrere dal 2016, qualora la Società commetta violazioni della stessa indole contestate nei tre anni precedenti, risulterebbe applicabile la maggiorazione della sanzione, sino alla metà, prevista in caso di recidiva (art. 7 del D.lgs. 472/1997, come novellato dal D.lgs. 158/2015).

Le variazioni fiscali più significative ai fini IRES hanno riguardato gli interessi passivi, i rilasci/utilizzi di fondi e la detassazione di alcune sopravvenienze attive. La Società ha sempre utilizzato perdite pregresse ma non ha mai calcolato il beneficio ACE.

## FSE S.r.l. - IRES

€k

Descrizione	2011	2012	2013	2014
<b>Risultato post imposte</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>83</b>	<b>7</b>
Interessi di mora non deducibili	-	-	1.493	1.280
Interessi passivi non deducibili (art. 96)	288	-	-	-
Imposte indeducibili e non pagate	4.607	5.533	12.284	4.215
Ammortamenti non deducibili	1	230	-	1.177
Svalutaz. e acc.ti e perdite non deduc.li	-	1.400	-	-
Sopravvenienze passive	1.776	6.533	1.934	10.831
Altre	649	707	394	371
<b>Totale variazioni in aumento</b>	<b>7.321</b>	<b>14.403</b>	<b>16.105</b>	<b>17.874</b>
Deduzioni IRES per IRAP	(484)	(4.697)	(4.271)	(3.397)
Utilizzi/Rilasci fondi rischi e oneri	(5.700)	-	(9.050)	(700)
Sopravvenienze attive non tassabili	(5)	(169)	(266)	(7.921)
Interessi passivi non dedotti in precedenti FY	-	(1.220)	(1.035)	-
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>	<b>(6.189)</b>	<b>(6.086)</b>	<b>(14.622)</b>	<b>(12.018)</b>
<b>Reddito Fiscale</b>	<b>1.161</b>	<b>8.391</b>	<b>1.566</b>	<b>5.863</b>
<b>Perdite pregresse</b>	<b>(929)</b>	<b>(6.713)</b>	<b>(1.253)</b>	<b>(4.690)</b>
<b>ACE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reddito imponibile</b>	<b>232</b>	<b>1.678</b>	<b>313</b>	<b>1.173</b>
<b>IRES</b>	<b>64</b>	<b>461</b>	<b>86</b>	<b>323</b>

## IRES - analisi della determinazione dell'imposta

- Per i commenti relativi ai trattamenti fiscali degli interessi passivi si rinvia alla specifica slide.
  - La voce accoglie l'importo indeducibile delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni; sul punto, si rileva che non ci sono stati forniti ulteriori dettagli. Per quanto concerne la ripresa effettuata nel FY14 rinviamo alle slide che seguono.
  - La voce è riferibile all'accantonamento al fondo contenzioso tributario per l'avviso di accertamento relativo al FY08, ai fini IRES, IRAP ed IVA.
  - La voce accoglie deduzione analitica e forfetaria spettanti ai fini IRES per l'IRAP.
  - Tale voce si riferisce:
    - Per quanto concerne il FY11 e FY13, al rilascio del fondo svalutazione crediti.
    - Per il FY14, all'adeguamento del fondo contenzioso tributario.
- Inoltre, dai bilanci relativi a tutti i FY *in scope* risulta che sono stati effettuati utilizzi del fondo per cause e vertenze con il personale (rispettivamente €m16 nel FY11, €m6 nel FY12, €m2 nel FY13 ed €m8 nel FY14), mai ripresi in diminuzione. Non abbiamo informazioni circa il trattamento fiscale applicato ai relativi accantonamenti effettuati prima del FY11.
- Con specifico riferimento al FY14, la variazione è riferibile ad una sopravvenienza attiva per imposte (meglio descritta nel prosieguo).
- Segnaliamo che la Società non ha mai calcolato il beneficio ACE. Da una stima l'importo spettante non sarebbe stato comunque significativo, in quanto pari a poche migliaia di euro per ciascuna annualità.



# La Società ha contabilizzato interessi passivi su debiti bancari che ha recuperato nel corso degli anni grazie al ROL maturato. In alcune annualità ci sono delle incongruenze nel calcolo degli interessi deducibili.

## Le regole di deducibilità degli interessi passivi

### Interessi attivi e passivi – disciplina fiscale

- Ai sensi del novellato art. 96 del TUIR, gli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo, di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria sono deducibili ciascun anno nei limiti degli interessi attivi.
- L'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL), determinato come differenza tra le voci A e B del conto economico, con l'esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
- Le eccedenze di ROL o di interessi passivi possono essere riportate in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzate/dedotte negli anni successivi, mentre non è previsto il riporto in avanti di eccedenze di interessi attivi.
- Agli interessi attivi e passivi di mora, di converso, si applica la disciplina speciale contenuta nell'art. 109, comma 7 del TUIR, ai sensi del quale i menzionati interessi sono tassabili/deducibili nell'esercizio del loro incasso/pagamento.

### Interessi attivi e passivi della FSE

- In base ai dettagli desumibili dalle note integrative e dalle dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità *in scope*, la Società ha sempre registrato eccedenze di interessi passivi (su debiti bancari), che ha recuperato nel corso degli anni grazie al ROL maturato.
- Inoltre, in ossequio a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n.19/2009), la Società ha sempre correttamente incluso nell'importo degli interessi cui applicare la disciplina prevista dall'art. 96 la quota di interessi impliciti desunta dal contratto di leasing.
- Abbiamo verificato i calcoli relativi alla deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti e precisiamo quanto segue.

- Nel FY11 la Società ha incluso tra gli importi passivi rilevanti ai fini dell'art. 96 del TUIR interessi passivi di mora per un importo pari a €k854. Dal calcolo prescritto dall'art. 96 è derivata una variazione in aumento pari a €k288. Tuttavia, la deduzione degli interessi di mora avrebbe dovuto seguire il principio di cassa e, pertanto, non avrebbe dovuto scontare le limitazioni di cui al citato art. 96. La Società non avrebbe dovuto, pertanto, includere nel calcolo di cui al citato art. 96 tali interessi passivi; il minor importo di interessi passivi rilevanti avrebbe determinato un maggior ROL disponibile, utilizzabile a fronte degli interessi passivi non dedotti in anni precedenti. Di fatto l'effetto netto in termini di imposta (nel caso di indeducibilità degli interessi di mora) sarebbe stato il medesimo (una variazione in aumento di €k854 e una in diminuzione di €k566 a titolo di recupero di interessi passivi riportati a nuovo), ma l'importo degli interessi passivi riportabili a nuovo sarebbe stato diverso.
- Nel FY12 la Società ha correttamente incluso all'interno degli interessi attivi rilevanti ai fini del plafond di cui all'art. 96 un importo pari a €m1,9, a titolo di interessi impliciti di natura commerciale verso la Regione Puglia sui crediti relativi al corrispettivo per il contratto di servizi. Segnaliamo, tuttavia, che non ci è stato fornito il relativo calcolo.
- Nel FY14 la Società non ha compilato il prospetto relativo agli interessi passivi all'interno del Modello Unico; sulla base dei dettagli di calcolo fornitici la stessa risulta aver incluso tra gli interessi attivi rilevanti l'importo di €m4,9, importo riferibile agli interessi dovuti dalla Regione Puglia a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato. Tali interessi dovevano essere assoggettati a tassazione solo laddove incassati e non avrebbero dovuto concorrere al calcolo del plafond di interessi attivi rilevante ai fini dell'art. 96; dalla descritta inclusione è derivata la deduzione integrale (grazie anche al ROL dell'anno) degli interessi passivi dell'anno e pregressi, ed è emersa un'eccedenza di ROL che dai prospetti risulta essere pari a circa €m6. Tale errore non determinerà né maggiori imposte né l'applicazione di sanzioni in caso di mancato utilizzo del ROL sovrastimato.

## Le variazioni fiscali più significative ai fini IRAP hanno riguardato gli interessi impliciti nei canoni di leasing e i costi deducibili relativi al personale.

### FSE S.r.l. - IRAP

€k

Descrizione	2011	2012	2013	2014
<b>Totale componenti positivi rilevanti</b>	<b>167.709</b>	<b>170.355</b>	<b>153.395</b>	<b>155.855</b>
<b>Totale componenti negativi rilevanti</b>	<b>(70.920)</b>	<b>(70.218)</b>	<b>(62.230)</b>	<b>(73.215)</b>
Interessi nei canoni di leasing	1.466	3.788	1.001	1.001
Ammortamenti non deducibili	-	-	-	1.121
Altre	627	-	421	454
<b>Totale variazioni in aumento</b>	<b>2.093</b>	<b>3.788</b>	<b>1.422</b>	<b>2.576</b>
Buoni pasto	(2.369)	(2.385)	(2.187)	(2.021)
Altri ricavi relativi al personale	(1.050)	(965)	(805)	(908)
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>	<b>(3.419)</b>	<b>(3.350)</b>	<b>(2.992)</b>	<b>(2.929)</b>
<b>Valore della produzione lorda</b>	<b>95.463</b>	<b>100.575</b>	<b>89.595</b>	<b>82.287</b>
<b>Deduzioni per il personale</b>	<b>(870)</b>	<b>(810)</b>	<b>(869)</b>	<b>(722)</b>
<b>Valore della produzione netta</b>	<b>94.593</b>	<b>99.765</b>	<b>88.726</b>	<b>81.565</b>
<b>IRAP</b>	<b>4.559</b>	<b>4.809</b>	<b>4.277</b>	<b>3.931</b>

Fonte: dichiarazioni UNICO ed IRAP FYs 11-14

### IRAP - analisi della determinazione dell'imposta

- La voce accoglie l'importo in deducibile dell'ammortamento del costo pluriennale per la proroga del contratto con la Regione, per il quale si rinvia alle slide che seguono.
- La Società ha beneficiato della deduzione per l'INAIL (ai sensi dell'art.11 comma 1, lettera a), numero 1) del Decreto IRAP), ma non delle deduzioni forfetaria e contributiva ai sensi dei numeri 2), 3), 4) del menzionato articolo, applicando normativa e prassi prevista per le società operanti in concessione e a tariffa nel settore dei trasporti. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate (Ris. N.428/2008 e n. 204/2009), le imprese che svolgono attività regolamentate sono escluse dalle deduzioni forfetaria e contributiva al verificarsi dei seguenti due criteri:
  - sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di un'attività svolta in forza di una concessione traslativa, ovvero di un provvedimento con il quale l'ente pubblico conferisce al soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica che la PA non intende esercitare direttamente, secondo una definizione ampia di concessione, in quanto la stessa ricorre quando vi sia l'affidamento di funzioni di interesse pubblico ad un privato, prescindendo dalla natura dell'atto;
  - sotto il profilo economico, il corrispettivo deve essere costituito da una tariffa regolamentata dalla PA.
- Dal FY15 la Società può beneficiare della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n.22/2015.

### Commenti

La Società non ha mai incluso tra le riprese in aumento gli importi contabilizzati tra le sopravvenienze attive straordinarie (E20 del conto economico) diverse dai rilasci di fondi e dalle sopravvenienze per imposte. In base ai dettagli delle sopravvenienze attive straordinarie contabilizzate negli anni in scope ricevuti, risulterebbero contabilizzate sopravvenienze potenzialmente rilevanti ai fini IRAP per circa €k385 nel FY11, €k1.740 nel FY12, €k476 nel FY13 ed €1.032 nel FY14, per un totale di €k3.633. La passività potenziale complessiva è di circa €k175 a titolo di maggiore imposta, più sanzioni (pari al 90%/180% della maggiore imposta) e interessi (applicati nella misura del 4% annuo).



# La Società ha contabilizzato componenti positivi e negativi derivanti dal contenzioso e dal successivo accordo transattivo con la Regione Puglia il cui trattamento fiscale potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

## Contenzioso con la Regione Puglia

- La Società ha instaurato, nel corso del 2009, un contenzioso con la Regione Puglia finalizzato all'adeguamento all'inflazione del corrispettivo previsto dal contratto avente ad oggetto l'esecuzione per conto della Regione stessa del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, per gli anni 2001-2008.
- Tale contenzioso è giunto a conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013, mediante la quale, in parziale accoglimento della richiesta di FSE, è stato ritenuto fondato il ricorso; pertanto, con lettera del 30.04.2013, FSE ha provveduto a notificare alla Regione Puglia l'atto di significazione ed ottemperanza alla sentenza, con esposizione dei conteggi della somma pari a €k149.069 dovuta alla data del 31.12.2012 (e risultante, pertanto, quale credito nel bilancio di FSE).
- La Regione Puglia ha proposto alla Società un accordo transattivo con le seguenti condizioni:
  - la corresponsione a FSE di un ammontare pari ad €k66.346 (più IVA); e
  - la proroga del contratto di servizio a tutto l'anno 2021.
- Nel 2014 FSE ha accettato le menzionate condizioni nonché le modalità di erogazione del suddetto importo come di seguito rappresentate:
  - €k20.000 nel 2014 (€k18.182 più IVA)
  - €k26.500 nel 2015 (€k24.091 più IVA)
  - €k26.500 nel 2016 (€k24.091 più IVA)
- Alla luce di quanto in precedenza esposto, nel FY09 (in seguito all'instaurazione del menzionato contenzioso) FSE ha rilevato contabilmente delle sopravvenienze attive per €k38.123 a titolo di integrazione dei corrispettivi di servizio per il periodo 2001-2007, mentre a decorrere dal FY09 (incluso) FSE procede alla fatturazione della prestazione del servizio considerando nella componente ricavo anche la quota riferibile all'adeguamento inflativo del corrispettivo.
- L'importo contabilizzato a titolo di sopravvenienza attiva ha avuto come contropartita patrimoniale il credito verso la Regione Puglia; pertanto, è parte dei €m149 di cui sopra. Tale importo non è stato assoggettato a tassazione nel FY09 in applicazione dell'art. 88, comma 3, del TUIR, che prevede (per indennità a titolo di risarcimento, contributi o liberalità) la tassazione al momento dell'incasso

- L'applicazione della citata disposizione alle sopravvenienze attive in questione non risulta corretta, atteso che l'importo in esame è riferibile ad integrazioni del corrispettivo contrattuale. Pertanto, la mancata tassazione del componente in questione potrebbe essere oggetto di contestazione, ai fini IRES e IRAP; ne deriverebbe, pertanto, una maggiore imposta pari a circa €m12, cui vanno aggiunte sanzioni (da un minimo del 90% al 180% della maggiore imposta) e interessi (pari al 2,75% fino al 30 settembre 2009, e al 4% a decorrere dal 1 ottobre 2009).
- Inoltre, facendo seguito alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013 e al conseguente accordo transattivo con la Regione Puglia, la Società ha capitalizzato nel FY13 un importo pari a €k82.722 (pari alla differenza tra l'importo precedentemente menzionato registrato in contabilità nei confronti della Regione Puglia - €k149.069 - e quanto la Regione Puglia era disposta a corrispondere per addivenire alla chiusura del contenzioso con la Società - €k66.346) nelle immobilizzazioni immateriali quale onere che la stessa *"ha sopportato per la proroga del contratto di servizio a tutto il 2021"*.
- Sulla base di quanto riferitoci, tale contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili italiani.
- Ci è stato, altresì, riferito dal consulente fiscale della Società che le quote di ammortamento annue sono state calcolate non sull'importo di €k82.723, ma sulla base degli oneri pluriennali risultanti dal piano industriale predisposto dalla Società, mai attuato (pari a €k97,300). Pertanto, la quota di ammortamento contabilizzata nel FY14 (€k6.314) è stata considerata parzialmente indeducibile ai fini IRES e IRAP per un importo di €k1.121 (dato dalla differenza tra la quota di ammortamento riferibile all'importo capitalizzato e quella relativa all'importo risultante dal piano industriale).
- Accertata l'errata capitalizzazione dell'importo di €k82.723, la relativa quota di ammortamento contabilizzata nel corso del 2014 (al netto di quanto già ripreso in aumento, per un importo pari a €k5.193) potrebbe essere considerata indeducibile tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP. La potenziale passività sarebbe pari a circa €k1.678 (IRES ed IRAP), cui vanno aggiunte sanzioni (da un minimo del 90% ad un massimo pari al 180% della maggiore imposta) e interessi (pari al 4% annuo). Segnaliamo, sul punto, che la Società alla data del 31 dicembre 2014 disponeva di perdite pregresse che, ove non ancora utilizzate in sede dell'eventuale contestazione, potrebbe essere utilizzate parzialmente a scomputo della maggiore imposta accertata.

## La Società ha contabilizzato costi e ricavi derivanti dal contenzioso e dal successivo accordo transattivo con la Regione Puglia il cui trattamento fiscale potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- Segnaliamo che tale contestazione potrebbe essere estesa anche ai periodi d'imposta successivi al 2014, atteso che gli oneri pluriennali di cui sopra verranno costantemente ammortizzati fino al 2021 (termine della proroga del contratto con la Regione).
- Di seguito il riepilogo (tratto da un prospetto fornitoci dal consulente fiscale) relativo alle quote di ammortamento civilistico fino al 2021 e le maggiori imposte (IRES e IRAP) eventualmente dovute in caso di contestazione della relativa deduzione (in aggiunta, sarebbero dovute sanzioni pari al 90%/180% della maggiore imposta e interessi):
- FY15: ammortamento pari a €k7.385, maggiori imposte pari a €k2.387;
- FY16: ammortamento pari a €k9.353, maggiori imposte pari a €3.023;
- FY17: ammortamento pari a €k13.419, maggiori imposte pari a €k4.337;
- FY18: ammortamento pari a €k14.019, maggiori imposte pari a €k4.531;
- FY19: ammortamento pari a €k14.805, maggiori imposte pari a €k4.785;
- FY20: ammortamento pari a €k15.733, maggiori imposte pari a €k5.085;
- FY21: ammortamento pari a €k16.272, maggiori imposte pari a €k5.259.

Le passività potenziali connesse al PVC notificato nel dicembre 2015 e agli altri rilievi emersi durante la nostra attività sono pari a circa €20.377 di maggiori imposte, più sanzioni che possono variare da €k18.337 (90%) a €k36.674 (180%).

### Passività potenziali

- Le seguenti tabelle riassumono una sintesi della stima, meramente indicativa, delle passività potenziali connesse al PVC notificato nel dicembre 2015 e agli altri rilievi emersi durante la nostra attività ad eccezione del contenzioso in essere. Si precisa che il calcolo relativo alle maggiori imposte e sanzioni IRES non tiene conto di eventuali perdite pregresse scomputabili.

#### Maggiore imposta e sanzioni - Rilievi da PVC e ulteriori rilievi

Descrizione	FY08	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14
<b>Totale maggiore imposta</b>	<b>272</b>	<b>12.916</b>	<b>916</b>	<b>1.015</b>	<b>1.619</b>	<b>1.911</b>	<b>1.728</b>
<b>Totale sanzione minima</b>	<b>244</b>	<b>11.624</b>	<b>824</b>	<b>913</b>	<b>1.457</b>	<b>1.720</b>	<b>1.555</b>
<b>Totale sanzione massima</b>	<b>489</b>	<b>23.249</b>	<b>1.648</b>	<b>1.826</b>	<b>2.915</b>	<b>3.439</b>	<b>3.110</b>

#### Maggiori imposte e sanzioni - Rilievi da PVC

Descrizione	FY08	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14
<b>Rilievi IRES</b>							
Maggiore imposta	172	356	539	579	631	1.282	
Sanzione minima (90%)	155	320	485	521	568	1.153	
Sanzione massima (180%)	310	641	970	1.043	1.136	2.307	
<b>Rilievi IRAP</b>							
Maggiore imposta	19	51	82	90	99	168	
Sanzione minima (90%)	17	46	74	81	89	151	
Sanzione massima (180%)	35	92	147	162	178	303	
<b>Rilievi IVA</b>							
Maggiore imposta	80	188	295	326	359	438	
Sanzione minima (90%)	72	169	266	293	323	394	
Sanzione massima (180%)	144	338	531	587	646	788	
<b>Totale maggiore imposta</b>	<b>272</b>	<b>595</b>	<b>916</b>	<b>996</b>	<b>1.089</b>	<b>1.888</b>	<b>-</b>
<b>Totale sanzione minima</b>	<b>244</b>	<b>535</b>	<b>824</b>	<b>896</b>	<b>980</b>	<b>1.699</b>	<b>-</b>
<b>Totale sanzione massima</b>	<b>489</b>	<b>1.071</b>	<b>1.648</b>	<b>1.792</b>	<b>1.961</b>	<b>3.398</b>	<b>-</b>

#### Maggiore imposta e sanzioni - Ulteriori rilievi

Descrizione	FY08	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14
<b>Interessi di mora non deducibili</b>							
Maggiore imposta (IRES)					446		
Sanzione minima (90%)					401		
Sanzione massima (180%)					803		
<b>Detassazione €k38.123</b>							
Maggiore imposta (IRES e IRAP)		12.321					
Sanzione minima (90%)		11.089					
Sanzione massima (180%)		22.178					
<b>Sopravvenienze attive straordinarie</b>							
Maggiore imposta (IRAP)				19	84	23	50
Sanzione minima (90%)				17	75	21	45
Sanzione massima (180%)				33	151	41	90
<b>Indeducibilità ammortamenti oneri pluriennali per proroga contratto (IRES e IRAP)</b>							
Maggiore imposta (IRES e IRAP)							1.678
Sanzione minima (90%)							1.511
Sanzione massima (180%)							3.021
<b>Totale maggiore imposta</b>	<b>-</b>	<b>12.321</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>530</b>	<b>23</b>	<b>1.728</b>
<b>Totale sanzione minima</b>	<b>-</b>	<b>11.089</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>477</b>	<b>21</b>	<b>1.555</b>
<b>Totale sanzione massima</b>	<b>-</b>	<b>22.178</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>954</b>	<b>41</b>	<b>3.111</b>

La stima delle sanzioni non tiene conto delle possibili riduzioni derivanti da: (i) ravvedimento volontario, (ii) cumulo giuridico, (iii) altri istituti deflattivi del contenzioso.

<b>Section</b>	<b>Page</b>	<b>Allegati</b>	<b>Page</b>
Indice	4	Glossario	29
Base di preparazione e limitazioni specifiche	5		
Executive summary	8		
Tax due diligence analysis	14		
<b>Allegati</b>	<b>28</b>		

<b>FSE, Cliente, Società</b>	Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.p.A.
<b>€k, €000</b>	Euro migliaia
<b>€m</b>	Euro milioni
<b>FY / FYs</b>	Fiscal Year / Fiscal Years
<b>art.</b>	articolo
<b>AU</b>	Amministratore Unico
<b>BNL</b>	Banca Nazionale del Lavoro
<b>c.</b>	comma
<b>c.d., cd.</b>	così detto
<b>C.P.P.</b>	Codice Procedura Penale
<b>ca.</b>	circa
<b>cfr</b>	confronta
<b>CTP</b>	Commissione Tributaria Provinciale
<b>D.Lgs</b>	Decreto Legislativo
<b>DD</b>	Due Diligence
<b>DL</b>	Decreto Legge
<b>DM</b>	Decreto Ministeriale
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>e.g., i.e.</b>	esempio
<b>gg</b>	giorni
<b>ICI / IMU</b>	Imposta Comunale sugli Immobili / imposta municipale unica
<b>IRAP</b>	Imposta Regionale Attività Produttive
<b>IRES</b>	Imposta Reddito Persone Giuridiche
<b>IRPEG</b>	Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche
<b>IVA</b>	Imposta sul Valore Aggiunto
<b>L.</b>	Legge
<b>n.a., n/a</b>	Non applicabile
<b>PVC</b>	Processo Verbale Costatazione
<b>R.T.I.</b>	Raggruppamento Temporanea d'Impresa
<b>ROL</b>	Reddito Operativo Lordo
<b>RP</b>	Regione Puglia
<b>TUIR</b>	Testo Unico delle Imposte sui Redditi

# Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see [deloitte.com/about](http://deloitte.com/about) for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

© Deloitte 2016. All rights reserved.